

I REATI CONTRO LA P.A.

DIRITTO PENALE

- Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio
- Le responsabilità dei dipendenti pubblici
- I reati del pubblico dipendente

LA QUALIFICA GIURIDICA

Se prendiamo ad esempio un medico, questo NON ha una qualifica giuridica unica ed universalmente valida.

Il medico, a seconda dell'attività svolta in concreto, può rientrare in una delle 3 figure rilevanti per il diritto penale e per l'attività amministrativa da questi svolta:

- 1) Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.);
- 2) Incaricato di Pubblico servizio (art. 358 c.p.);
- 3) Persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).

NOZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Art. 357

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Il pubblico ufficiale

- **Pubblico ufficiale =**
- Chi esercita una pubblica funzione
- Legislativa
- Giudiziaria
- **Amministrativa**

Pubblica funzione amministrativa

Se disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi

Pubblica funzione amministrativa

Esempi:

- Il sindaco quale ufficiale di governo
- Il segretario comunale
- L'ufficiale d'anagrafe
- Il tecnico comunale che rilascia un Certificato di Idoneità..... Ecc.

NOZIONE DELLA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Art. 358

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Incaricato di pubblico servizio

Chi a qualunque titolo presta un pubblico servizio anche se non dipendente di una pubblica amministrazione (es. l'autista di un mezzo di trasporto pubblico anche se la ditta è privata).

Publico servizio

Attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Incaricato di Pubblico servizio

Esempi:

- Il custode del cimitero
- Il capo cuoco
- Il capo operaio
- Il bidello
- L'usciera se custode

NOZIONE DELLA PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un esercizio di pubblica necessità:

Art. 359

- I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

- I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Servizio di pubblica necessità

Attività esercitata da privati, in nome e per conto proprio, che si caratterizza in quanto diretta a soddisfare un bisogno o un interesse pubblico e per questo sottoposta a controllo da parte dello Stato ex art. 359 c.p..

Si tratta dunque di un concetto di servizio di pubblica necessità di tipo oggettivo, perché resa da privati che svolgono un'attività privata in nome e per conto proprio e che quindi non hanno nessun collegamento soggettivo con la pubblica amministrazione.

Servizio di pubblica necessità

La natura dell'atto amministrativo con cui la pubblica amministrazione stabilisce che quel determinato servizio, reso da un soggetto privato, sia di pubblica necessità non ha natura concessoria, perché altrimenti avremmo lo svolgimento di un pubblico servizio, bensì natura di un provvedimento di autorizzazione.

PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

Esempi:

- Attività di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile nella circolazione di veicoli.
- Attività professionale di tecnici abilitati (avvocati, medici, architetti ecc.)
- Agenzia di pratiche automobilistiche che rilasci un certificato sostitutivo della carta di circolazione.

I PRINCIPALI REATI CONTRO LA P.A.

CODICE PENALE

Titolo II

Dei delitti contro la pubblica Amministrazione

Artt. 314 e ss.

PECULATO

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Art. 314

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato (art. 314):

- Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati.
- Il presupposto della condotta è il **possesso** o la **disponibilità** della cosa.

Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'**ufficio** o il **servizio** svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), che non richiede tale requisito.

- Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, di incaricato di un pubblico servizio o di esercente di un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato.
- La cessazione di tale qualità nel momento in cui il reato è commesso, non esclude né l'esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.
- Cosa vuole dire questa disposizione? Vuol dire che l'articolo pocanzi, citato crea una sorta di estensione di efficacia di quelle norme che disciplinano i delitti contro la pubblica amministrazione, al di là del permanere della qualifica.
- In altre parole, l'articolo 360 c.p. incrimina fatti successi successivamente alla cessazione dell'ufficio o del servizio, ma ad essi riferibili. Per fare un esempio, si pensi a un ex pubblico ufficiale che riveli un segreto d'ufficio.

Peculato (art. 314):

Esempi:

- Prelevare denaro dalla cassa comunale;
- Sottrarre un bene di proprietà comunale (marche da bollo, derrate alimentari, combustibili, automobili, computers, ecc).

Peculato (art. 314):

Ma se il dipendente se ne serve temporaneamente?

Esempi:

- l'agente di Polizia Locale che usa l'auto di servizio del Comune per fare la spesa o per andare a casa
- l'addetto di un ufficio che ha in dotazione il fax e che lo usa a più riprese per inviare documenti personali per sé od altri.

Il reato si configura ugualmente, anche se la pena è diminuita da 6 mesi a 3 anni (c.d. peculato d'uso)

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI

Art. 316

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (art. 314 c.p.), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.

A differenza del peculato inoltre non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare, quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 bis

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

La norma è stata inserita successivamente dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.

L'espressione "chiunque" rende il reato comune, di qui la critica mossa dalla dottrina che ritiene inspiegabile la collocazione della norma tra i delitti compiuti dai pubblici ufficiali contro la P.A. I

Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla **ricezione di pubbliche sovvenzioni**, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste.

La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata. Questo fa sì che si possa parlare di reato omissivo proprio. Di conseguenza, si rimanda alla normativa extra penale per l'individuazione delle finalità, modalità, formalità a cui tale condotta deve far riferimento.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

Art. 316 ter

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) , chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (...)

(...) La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO art. 316 ter

- La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
- La norma in esame è stata inserita dal legislatore al fine di estendere la punibilità a condotte che difettino degli estremi della truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all'art. 640 bis.
- La norma trova applicazione in ipotesi assolutamente marginali, in cui tra l'altro **non vi è un accertamento effettivo dei presupposti da parte dell'ente erogatore**, il quale dunque si rappresenta solamente l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente.
- Il **bene giuridico tutelato è il buon andamento della P.A.** sotto il particolare profilo della corretta allocazione delle risorse finanziarie pubbliche
- La condotta si sostanzia sia in comportamenti positivi (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere), sia in comportamenti omissivi (omissione di informazioni), con la precisazione che le informazioni omesse devono essere **dovute**, e quindi trovare fondamento in una richiesta espressa dell'ente erogatore.

CONCUSSIONE⁽¹⁾

Art. 317

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1)così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

Concussione (art. 317)

Si tratta di un **reato proprio**, ovvero che può essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come esercente una pubblica funzione. A ciò si deve aggiungere che è richiesto come elemento costitutivo della fattispecie in esame l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Per quanto attiene alla qualità, si ritiene che l'abuso sia relativo ad atti rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la qualità oggettiva avvalori o renda credibile la sussistenza di una specifica competenza che invece è di mero fatto. Invece relativamente all'abuso dei poteri, è richiesta a monte la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e consiste nell'esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per il quale la legge gliel'ha conferita.

CONCUSSIONE art. 317

Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come esercente una pubblica funzione.

Fino al 2012, la norma in esame contemplava due diverse fattispecie di concussione: per costrizione e per induzione. L'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha eliminato il riferimento all'induzione la quale ora è disciplinata separatamente all'art. 319 quater. Qui ora viene dunque disciplinata la sola concussione costrittiva, che si realizza qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obblighi taluno con violenza o minaccia a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento.

Esempio: il dirigente Ausl che costringe il titolare di un ristorante a somministrargli pasti gratis, chiedendo allusivamente al titolare dell'esercizio se fosse in regola con le autorizzazioni di legge

Concussione (art. 317)

Esempi:

- se non mi paghi adotterò un'ordinanza di demolizione della casa (c.d. concussione per COSTRIZIONE).

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE. ⁽¹⁾

Art. 318

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

(1)così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE art. 318

La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera dell'art. 1 della l. n. 190/2012, che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica. Prima infatti l'articolo in esame rubricava "*Corruzione per un atto d'ufficio*" e prevedeva il reato unicamente per il pubblico ufficiale, con l'applicazione di una pena molto più mite.

Corruzione per un atto d'ufficio ⁽¹⁾

**Art. 318
originario**

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”

(1) Articolo originario, ante riforma ex art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE art. 318

- La riforma del 2012 ha eliminato il riferimento al compimento di “atti”, spostando l’accento sull’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell’asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità è correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all’omissione o al ritardo di uno specifico atto.
- L’espressione “**esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri**” rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all’ufficio.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE art. 318

- Dunque, sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.
- Si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 c.p. parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (1)

Art. 320

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(1) così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Art. 319

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione *da sei a dieci anni*. (1)

1. così sostituite dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO art. 319

- Si tratta di reato proprio che però prevede ex art. 321 c.p. anche la punibilità del concorrente necessario *extraneus*, ovvero il privato che dà o promette il denaro o altra utilità.
- L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà, quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO art. 319

Ratio Legis

Viene qui tutelato il bene giuridico del buon andamento della P.A., che viene lesa da condotte imparziali che compromettono il dovere della P.A. di trattare in maniera eguale gli interessi di tutti i cittadini, rimanendo estranea agli interessi di carattere particolare.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Circostanze aggravanti

Art. 319 BIS

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

art. 319 bis

Si tratta di due aggravanti speciali applicabili alla corruzione propria di cui all'art. 319, che si applicano qualora l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione e il privato abbia ad oggetto determinati

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (1)

Art. 319 ter

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni ; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni(1)

(1) così sostituite Legge 27 maggio 2015, n. 69.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

art. 319 ter

Viene qui criminalizzato come reato autonomo, non più quindi come circostanza aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli artt. 318 e 319, la corruzione passiva del soggetto esercente una pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori istituzionali).

Il bene giuridico tutelato è l'imparzialità dei giudici ed il corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie.

Elemento di differenziazione rispetto alle ipotesi di corruzione semplice di cui agli artt. 318 e 319 è la finalità per cui la corruzione viene posta in essere, costituita dalla volontà di **favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo**.

Non è necessario l'effettivo conseguimento del risultato, essendovi una anticipazione della tutela penale e quindi a prescindere da un evento.

Per contro, il **secondo comma** punisce ancor più gravemente il colpevole qualora, come sito della corruzione in atti giudiziari, derivi una condanna alla pena della reclusione.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ(1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 anni a dieci anni e sei mesi (2).

Art. 319 quater

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) così sostituite Legge 27 maggio 2015, n. 69.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ - art. 319 quater

- Il concetto di “induzione” esprime l’idea della pressione su un terzo affinché tenga un determinato comportamento.
- Rispetto alla concussione di cui all'art. 317, soggetto attivo può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio.
- Con la riforma del 2012 viene dunque introdotta la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità. In precedenza infatti, al pari del "concusso mediante costrizione", il "concusso mediante induzione" non era punibile, mentre ora invece è considerato concorrente necessario del reato.

Ratio Legis

Nel 2012 il legislatore ha deciso di restringere l’ambito precettivo del delitto di concussione ([317](#)) e di introdurre contestualmente il reato in esame sulla scorta di istanze di penalizzazione provenienti da fonti ed organismi europei e internazionali.

PENE PER IL CORRUTTORE

Art. 321

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1)

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2)

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

(1)così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190. (2)così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 322

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE art. 322

Secondo la disciplina vigente, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.

ABUSO D'UFFICIO

Art. 323

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1)

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

(1) così sostituite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

ABUSO D'UFFICIO art. 323

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal p.u. quanto dall'i.p.s., figura inserita dalla legge 26 aprile 1990, n.86, al fine di non lasciare impunita la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell'incaricato di un pubblico servizio.

Il riferimento al vantaggio patrimoniale esclude i vantaggi di tipo morale o politico.

La norma è diretta a tutelare il buon andamento della P.A., cui si accompagna l'esigenza di tutelare il privato dalle prevaricazioni dell'autorità.

RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO

Art. 326

- Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
- Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni

RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO art. 326

- Il bene giuridico tutelato è la **segretezza** delle notizie di esclusivo dominio della [Pubblica Amministrazione](#).
- La norma è diretta a tutelare nei primi due commi il buon andamento della P.A, nel terzo l'imparzialità della stessa.
- Va sottolineato che la norma risulta di scarsissima applicazione in seguito alla "apertura" della giurisprudenza e della legislazione amministrativa verso i privati con riguardo ai documenti amministrativi, grazie agli istituti dell'accesso documentale ed alla figura del difensore civico, che, tendendo ad una P.A. come "casa di vetro", hanno fatto sì che i documenti qualificabili come segreti siano rimasti sempre meno.

RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO. OMISSIONE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 328

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO. OMISSIONE art. 328

Il comma primo disciplina il reato di **rifiuto di atti urgenti**, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d'urgenza di compiere l'atto tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade. Questo dunque si consuma quando l'inerzia ha compromesso l'adozione efficace dell'atto urgente.

RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO. OMISSIONE art. 328

Il comma secondo punisce invece la condotta di **omissione non motivata di atti richiesti**. Questa ovviamente non si realizza qualora il procedimento si sia concluso senza adozione espressa dell'atto in virtù del silenzio-assenso.

Dunque perché vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti:

- la richiesta formale dell'interessato
- il mancato compimento dell'atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta
- la mancata esposizione dell'interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.

I REATI CONTRO LA P.A.

In sintesi si evidenzia come i reati in tema di corruzione siano stati resi volutamente più gravi per dare un segnale di forte attenzione sul problema.